

ORGANI DI VIGILANZA



Titolo III- Capo I Artt. 68-73

Decreto Legislativo n.81/2008

Attrezzature di lavoro

Definizioni

Attrezzature di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

Uso di attrezzature di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura: messa in servizio e fuori servizio, impiego, trasporto, montaggio, riparazione, manutenzione, pulizia, montaggio, smontaggio

Zona pericolosa

Zona all'interno o in prossimità dell'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza del lavoratore costituisce un rischio per la salute e la sicurezza dello stesso

Attrezzature di lavoro

Definizioni



**Lavoratore
esposto**

**Lavoratore che si trovi in parte o interamente
in una zona pericolosa dell'attrezzatura**

Operatore

**Lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura
di lavoro**

Attrezzature di lavoro

REQUISITI DI SICUREZZA

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle **Direttive Comunitarie di prodotto**

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (**attrezzature datate**) e quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di norme e regolamenti devono essere conformi ai requisiti dell'**Allegato V del D.Lgs 81/2008**

Si considerano **conformi** al punto precedente le attrezzature di lavoro costruite in conformità ai decreti di cui **all'art. 395 del DPR 547/1955 o all'art.28 del D. Lgs n.626/1994**

Attrezzature di lavoro

Direttive Comunitarie

Si tratta di norme legislative (Direttive Europee) che fissano i requisiti di salute e sicurezza

**D.Lgs n.17
del 27/1/2010**



**Direttiva Macchine
2006/42/CE**


**D.Lgs
n. 126/1998**



**Direttiva 94/9/CE-Prodotti destinati ad
essere utilizzati in atmosfera esplosiva**



Direttiva Bassa Tensione - 2006/95/CE



**Direttiva sulla Compatibilità Elettromagne-
tica (EMC) - 2004/108/CE**

Attrezzature di lavoro

Norme Legislative e Regolamenti di recepimento delle **Direttive di Prodotto**

1. Fissano i requisiti di salute e sicurezza da conferire al prodotto in fase di fabbricazione. Prevedono:

A. la dichiarazione di conformità alla Direttiva da parte del fabbricante

B. La marcatura CE sul prodotto

C. Il controllo del prodotto da parte di Organismi Notificati che ne accertano la conformità alla Direttiva

I requisiti di salute e sicurezza sono numerosissimi. Tra questi vi è anche la fornitura in lingua italiana del manuale d'istruzioni e d'uso per tutte le attrezzature dotate di marcatura CE e vendute dopo settembre 1996.

Attrezzature di lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. Mette a disposizione dei lavoratori **A. L.** conformi alle **Direttive di Prodotto.**
2. Nella scelta delle **A. L.** deve tener conto:
 - delle condizioni e caratteristiche del lavoro da eseguire
 - dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro
 - dei rischi derivanti dall'uso delle **A. L.**
 - dei rischi derivanti da interferenze con altre **A.L.** presenti
3. Deve ridurre i rischi legati all'uso delle **A.L.** e **impedire** che esse siano utilizzate per **operazioni per le quali non sono adatte** (con misure organizzative tra cui quelle dell'Allegato IV)

Attrezzature di lavoro


OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

4. Adotta misure affinché le **A. L.** siano:

- **installate e utilizzate** secondo le istruzioni d'uso
- oggetto di idonee **manutenzioni e controlli periodici** da annotare su **apposito registro**
- oggetto di aggiornamento dei **requisiti minimi di salute e sicurezza**

Attrezzature di lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- 
- 5. Riguardo le **A. L.** che richiedono conoscenze e responsabilità particolari per il loro uso, il Datore di Lavoro provvede affinché:**
- a) le **A.L.** siano utilizzate da lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione, informazione e addestramento**
 - b) la riparazione, la manutenzione e la trasformazione sia eseguita da lavoratori qualificati a svolgere tali compiti**

Attrezzature di lavoro

NOLEGGIO E CONCESSIONE IN USO DI **A.L.**

- **Chiunque vende, noleggi, conceda in uso o locazione finanziaria **A.L.** non rispondenti, sotto il profilo della salute e sicurezza, alle **norme e ai regolamenti di prodotto**, deve attestare sotto la propria responsabilità che le stesse **A.L.** siano conformi ai requisiti di cui **all'Allegato V del D.Lgs n.81/2008**.**
- **Chiunque vende, noleggi, conceda in uso o locazione finanziaria **A.L. senza operatore** deve attestare il loro stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.
Deve acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio/locazione/concessione d'uso, una dichiarazione che indichi il lavoratore o i lavoratori incaricati del suo uso. Lavoratori che devono risultare informati, formati e addestrati in modo specifico all'uso dell'attrezzatura stessa**

Attrezzature di lavoro

FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ADDESTRAMENTO



Il DDL, in relazione alle A.L. messe a disposizione dei lavoratori, provvede ad ogni necessaria informazione e ad un'adeguata formazione e addestramento in relazione:

- **alle condizioni di impiego delle A.L.**
- **alle situazioni anomale prevedibili**


Il DDL deve informare i lavoratori sui rischi che comportano l'uso delle A.L.

Le informazioni devono essere comprensibili ai lavoratori (es. extracomunitari, ecc.).

Particolare attenzione alla formazione, informazione e addestramento va posta per quelle attrezzature che richiedono particolari conoscenze e responsabilità nel loro uso.

Attrezzature di lavoro

Responsabilità del **PREPOSTO** in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro

- 
- 1) Art. 19, C. 1, lettera a)-Sorveglia e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge (utilizzo corretto di **A.L.**, di mezzi di trasporto, di dispositivi di sicurezza, ecc.).
Sanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.
 - 2) Art. 19, C. 1, lettera f)-Segnala tempestivamente al **DDL** o al **D** le deficienze dei mezzi e delle **A.L.**
Sanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro
 - 3) Art. 19, C. 1, lettera b)-Verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone con rischi specifici (zone si riferisce a luogo fisico o zone a rischio come possono essere quelle interne o esterne o adiacenti alle **A.L.**).
Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 a 800 euro.